

Accordo sui frontalieri: che fare?



Samuele Vorpe
Responsabile del Centro
di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 25.11.2014
sul Giornale del Popolo

Rinegoziare, denunciare o compensare?

L'Accordo sui frontalieri italo-svizzero del 1974, entrato in vigore nel 1979 insieme alla Convenzione generale contro le doppie imposizioni, è da tempo oggetto di discussioni politiche nel Canton Ticino. Infatti, questo Accordo prevede l'imposizione esclusiva dei redditi del lavoro da attività lucrativa dipendente, conseguiti dalle persone che risiedono in un Comune situato nella zona di frontiera (20 km dal confine), nel luogo in cui questa viene esercitata. Se però questa viene esercitata in Ticino, il nostro Cantone è tenuto a ristornare ai Comuni di frontiera italiani (dove risiedono i frontalieri) il 38.8% delle imposte incassate, quale compensazione finanziaria. I frontalieri, sulla base dell'Accordo, non sono poi tenuti a dichiarare tali redditi in Italia, poiché imponibili soltanto in Svizzera. Da più parti è stata sollevata la necessità di una rinegoziazione dell'Accordo poiché lo stesso è ormai da ritenersi vetusto e superato dall'attuale quadro legislativo. Infatti, da un lato l'Italia dal 2003 dispone di una base legale per tassare i redditi da attività lucrativa dipendente conseguiti all'estero, dall'altro, dal 2007, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (di seguito ALC) ha modificato il concetto di frontaliere. Ora, al frontaliere non è più richiesto il rientro giornaliero dal luogo di lavoro al luogo di domicilio, bensì soltanto il rientro una volta alla settimana. Sulla base dell'ALC la Svizzera ha, tra l'altro, rinegoziato l'Accordo sui frontalieri con l'Austria prevedendo una quota del ristorno delle imposte del 12.5% ed eliminando il concetto di zona di frontiera. Questi eventi hanno spinto il Ticino a chiedere alle Autorità federali di intavolare con l'Italia delle trattative per rinegoziare l'Accordo sui frontalieri riducendo, per esempio, la quota del ristorno al 12.5% come con l'Austria, oppure utilizzando il metodo di imposizione già oggi applicato ai frontalieri residenti in Italia al di fuori della zona di frontiera, che prevede sia la tassazione al luogo del lavoro sia la tassazione in Italia; tuttavia, l'Italia riconosce ai suoi residenti un credito sulle imposte pagate in Svizzera per eliminare la doppia imposizione. Da quanto si apprende, però, la controparte italiana non sarebbe disposta a rivedere l'Accordo sui frontalieri del 1974 poiché i Comuni di frontiera non sembrerebbero favorevoli ad una sua modifica. L'altra variante, la denuncia dell'Accordo, come richiesto da una petizione del Partito liberale radicale, non sembra convincere, poiché

vi è il rischio concreto che una denuncia possa far decadere, di conseguenza, anche la Convenzione generale. Infatti l'Accordo è parte integrante di tale Convenzione. Se restassimo senza Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, a perdersi sarebbero tutti gli attori e non è scontato che una nuova Convenzione possa poi essere pattuita in tempi ragionevoli. Resta in piedi l'ultima possibilità, a mio modo di vedere, la più concreta, ovvero quella della compensazione finanziaria interna tra Confederazione e Cantone Ticino, tra l'altro sollevata anche dal consigliere di Stato Claudio Zali (cfr. opinione CdT del 15.11.2014). Se infatti la Confederazione, come è comprensibile, per non pregiudicare la piazza finanziaria, non volesse rinegoziare l'Accordo sui frontalieri pur di trovare un accordo con l'Italia che gli permetta di uscire dalle liste nere concedendo uno scambio di informazioni secondo i parametri dell'OCSE, è corretto che il Ticino ottenga direttamente dalla Confederazione un'adeguata compensazione finanziaria. La base legale è data dall'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione federale, la quale stabilisce che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si tratta di una disposizione federalista e meglio di una solidarietà tra Confederazione e Cantoni che il Tribunale federale ha definito con il concetto di "*Bundestreue*". Da questa disposizione vi è un obbligo di sostegno tra le due parti, anche di tipo finanziario. A questo stadio andrebbe ora approfondita anche questa strada.